

Comune di Crissolo (Cuneo)

**Accordo di programma tra la Comunità Montana Valli del Monviso ed il Comune di Crissolo per la costruzione del nuovo centro culturale e ricreativo.**

ACCORDO DI PROGRAMMA  
TRA LA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL MONVISO  
ED IL COMUNE DI CRISSOLO  
PER LA COSTRUZIONE  
NUOVO CENTRO CULTURALE E RICREATIVO

In data *due marzo duemiladodici*, presso la sede della Comunità Montana Valli del Monviso in Paesana – Via S.Croce, 4;

Tra:

il *Comune di Crissolo* (omissis), nella persona del Vicesindaco Sig. Fabrizio Re, intervenendo il Sindaco come Presidente della Comunità Montana Valli del Monviso,

e

la *Comunità Montana Valli del Monviso* (omissis), nella persona del Presidente pro tempore Dr. Aldo Perotti,

PREMESSO

- che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 206-4694 del 27 settembre 2006, individuava i criteri per l'utilizzo delle risorse previste dall'Ordine del giorno del Consiglio regionale n. 1058 del 9/9/1999 da destinare al finanziamento aggiuntivo al Fondo regionale per la montagna;
- che tali criteri sono stati recepiti con Determinazione del Settore Economia Montana n. 905/14.4 del 7 dicembre 2006, che ha provveduto ad effettuare il riparto dell'importo annuo da destinare al finanziamento aggiuntivo phasing-out, riservando alla Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto la somma di € 340.706,00, come risulta dalla nota Prot. 40745 del 14/12/2006 della Direzione Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte;
- che la Giunta della Comunità Montana, con deliberazione n. 021 del 15/03/2005, individuava le scelte relative all'impiego dei fondi assegnati alla Comunità Montana quali finanziamenti aggiuntivi al fondo regionale per la montagna, da utilizzare nei territori in phasing-out;
- che la Giunta della Comunità Montana, con successiva deliberazione n. 076 del 20/09/2005, meglio individuava gli interventi cui dare attuazione mediante utilizzo dei fondi Phasing-Out previsti, tra cui l'iniziativa denominata "Orizzonte Monviso- Museo del Monviso" in Comune di Crissolo, in relazione alla quale veniva previsto l'utilizzo di un importo di € 200.000,00;
- che, a seguito dei contatti intercorsi con il Comune di Crissolo, la Comunità Montana provvedeva alla redazione di progetto preliminare-definitivo dell'intervento ora denominato "struttura polivalente nel Comune di Crissolo", dell'importo complessivo di € 400.000,00 suddivisibile in due lotti funzionali entrambi dell'importo di € 200.000,00;

- che la Comunità Montana Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita, costituita con D.P.G.R. n. 76 del 28 agosto 2009, e operativa dal 1° gennaio 2010, è subentrata nei rapporti già facenti capo alla Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto e alla Comunità Montana Valle Varaita;

- che, a seguito di ulteriore approfondimento delle necessità espresse dal Comune di Crissolo, si era addivenuti alla scelta di realizzare l'intervento denominato "struttura polivalente nel Comune di Crissolo", dell'importo complessivo di € 469.000,00;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 15.11.2010 venne approvato lo schema dell'Accordo di Programma tra la Comunità montana Valli Po Bronda Infernotto e Varaita ed il comune di Crissolo per la costruzione della struttura polivalente nel Comune di Crissolo, sottoscritto il 03.12.2010;

- che la nuova amministrazione subentrata con le elezioni amministrative del 15.05.2011 provvedeva al riesame del progetto ricercando una soluzione più economica prevedendo la costruzione del centro culturale e ricreativo, con un edificio ad un piano fuori terra in luogo del palatenda solitamente montato nel periodo estivo, anziché il previsto volume interrato nel declivio a margine del piazzale seggiovia;

Dato atto che il progetto così rielaborato ammonta a complessivi € 370.000,00;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

## SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### Art. 2 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo di programma ha per oggetto la realizzazione delle opere di costruzione della nuovo centro culturale e ricreativo in Crissolo, piazzale seggiovia, in mappa sul foglio XXVI, particelle nn. 15, 16 e 17 di proprietà del Comune di Crissolo e sostituisce integralmente il precedente accordo stipulato in data 3 dicembre 2010.

### Art. 3 - Soggetti partecipanti

I soggetti partecipanti al presente accordo sono il Comune di Crissolo e la Comunità Montana Valli del Monviso.

### Art. 4 - Soggetto promotore ed attuatore

Il soggetto promotore ed attuatore del presente accordo di programma è individuato nella Comunità Montana Valli del Monviso.

### Art. 5 - Progettazione

La Comunità Montana Valli del Monviso si impegna a predisporre ed appovare il progetto dell'intervento, secondo i livelli e le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In ogni caso il progetto dovrà essere specificamente approvato ed autorizzato dall'Amministrazione e dall'Ufficio Tecnico del Comune di Crissolo.

Ai fini del presente accordo l'importo del progetto è definito in €370.000,00 di cui €200.000,00 a carico della Comunità Montana ed €170.000,00 a carico del Comune di Crissolo.

#### Art. 6 - Esecuzione delle opere

L'esecuzione dell'intervento è in ogni suo aspetto a carico della Comunità Montana Valli del Monviso, che ne assume ogni responsabilità ed iniziativa, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello amministrativo.

A titolo esemplificativo, si precisa che saranno a carico del Comunità Montana:

- l'acquisizione di intese, pareri, assensi, autorizzazioni e nulla osta
- l'espletamento delle procedure per l'appalto dei lavori
- la direzione e contabilizzazione dei lavori
- la rendicontazione consuntiva ad avvenuta realizzazione ed il collaudo delle opere.

La Comunità Montana Valli del Monviso assume ogni responsabilità per danni o incidenti a cose o persone che dovessero verificarsi nell'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il Comune.

#### Art. 7 - Coordinamento degli interventi

La Comunità Montana Valli del Monviso ed il Comune si impegnano a coordinare l'esecuzione delle opere in oggetto con eventuali interventi del Comune nelle aree adiacenti il luogo ove è localizzato l'opera.

#### Art. 8 - Titolarità delle opere

Le parti danno atto che le opere di cui all'oggetto rimarranno completamente in carico al Comune di Crissolo.

#### Art. 9 - Rapporti con la Regione

La Comunità Montana Valli del Monviso si impegna a curare i rapporti con la Regione Piemonte, per la gestione del finanziamento indicato nelle premesse.

Il Comune di Crissolo si impegna a trasmettere alla Comunità Montana Valli del Monviso ogni notizia o documentazione inerente l'opera, anche ai fini di svolgere gli adempimenti richiesti dalla Regione Piemonte, rispettando eventuali scadenze e prescrizioni.

#### Art. 10 - Impegni finanziari

Il Comune di Crissolo si impegna a farsi carico della somma di € 170.000,00 per le spese di realizzazione di parte dell'opera, che saranno liquidate alla Comunità Montana sulla base degli stati di avanzamento e certificati di pagamenti predisposti dalla Direzione dei Lavori.

La somma trasferita dal Comune sarà proporzionalmente ridotta sulla base del ribasso d'asta, fatti salvi eventuali riutilizzi ammessi ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

In ogni caso la spesa a carico del Comune non potrà superare la somma complessiva massima di € 170.000,00.

Ad avvenuta realizzazione dell'opera, la Comunità Montana dovrà trasmettere al Comune il certificato di regolare esecuzione, il certificato di collaudo statico ed ogni altra documentazione e/o certificazione necessaria per la dichiarazione di agibilità dell'edificio.

#### Art. 11 - Conferenza dei servizi

In relazione agli impegni assunti con il presente protocollo, gli Enti sottoscrittori consentono il ricorso alla Conferenza dei Servizi.

Ai fini che precedono l'eventuale Conferenza sarà indetta dalla Comunità Montana Valli del Monviso.

#### Art. 12 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto è il Geom. Marco Bovero in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Crissolo comandato presso l'area servizi di sviluppo comunale della Comunità Montana Valli del Monviso .

#### Art. 13 - Vigilanza

Ai sensi dell'art. 34 C. 7 del D.Lgs. n.267/2000, è costituito un Collegio di Vigilanza, presieduto dal Sindaco del Comune di Crissolo o da suo delegato e composto dal Presidente della Comunità Montana Valli del Monviso o da suo delegato, dal Responsabile del Procedimento e da un funzionario tecnico della Comunità Montana.

Il Collegio può in ogni caso acquisire documenti ed informazioni presso i soggetti sottoscrittori, convocarne i rappresentanti, disporre ispezioni ed accertamenti.

Il Collegio tenta la composizione delle controversie sulla interpretazione e sulla attuazione del presente accordo; relaziona inoltre agli Enti sottoscrittori sullo stato di attuazione dell'accordo.

La sede del Collegio è convenzionalmente stabilita presso la Comunità Montana Valli del Monviso.

#### Art. 14 - Tempi di attuazione delle opere e durata dell'accordo

Il soggetto promotore ed attuatore si impegna a rispettare termini e le scadenze indicate nel cronoprogramma dei lavori.

Il presente Accordo di Programma ha validità dalla data della stipulazione fino al completamento delle opere in oggetto, nel rispetto dei termini di cui all'articolo precedente. Eventuali proroghe potranno essere definite unicamente sulla base di nuove normative statali o regionali che ridisciplinino la materia, o per mutate situazioni o gravi e inderogabili motivi.

#### Art. 15 - Modifiche all'accordo di programma

L'Accordo di Programma può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, proposte dai soggetti sottoscrittori, saranno valutate dal Collegio di Vigilanza.

#### Art. 16 - Vincolatività dell'accordo di programma

I partecipanti al presente accordo di programma hanno obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino e/o che siano in contrasto con esso.

I partecipanti sono inoltre tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi dell' accordo stesso, stante l' efficacia vincolante del medesimo.

#### Art. 17 - Controversie

Per quanto non in contrasto con le disposizioni viventi, le controversie derivanti dall' applicazione ed esecuzione del presente accordo che non siano risolte dal Collegio di Vigilanza sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale nominato di comune accordo o, in difetto, da parte del Presidente del Tribunale di Saluzzo, su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato è rituale ed è disciplinato dagli artt. 806 e segg. C.p.c..

#### Art. 18 - Approvazione e pubblicazione

Il presente accordo è redatto in due originali, uno per ciascuno dei soggetti firmatari, e verrà approvato con decreto del Sindaco del Comune di Crissolo.

Il decreto di approvazione dell'accordo di programma e l'estratto dell'accordo stesso verranno pubblicati, a cura del Comune di Crissolo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 34, c. 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Crissolo

Il Vicesindaco

Fabrizio Re

Per la Comunità Montana Valli del Monviso

Il Presidente

Aldo Perotti